



Città di Arese
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 93 del 21/12/2017, esecutiva.

SOMMARIO

PARTE PRIMA	4
DISCIPLINA GENERALE	4
<i>Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento</i>	4
<i>Art. 2 - Tariffe ed Aliquote</i>	4
<i>Art. 3 - Dichiarazioni</i>	4
<i>Art. 4 - Versamenti, scadenze e modelli di pagamento</i>	5
<i>Art. 5 - Entrata in vigore</i>	6
PARTE SECONDA	7
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)	7
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	7
<i>Art. 1 - Presupposto dell'imposta</i>	7
<i>Art. 2 - Soggetto passivo</i>	7
<i>Art. 3 - Dichiarazione</i>	8
CAPO II	8
FABBRICATI	8
<i>Art. 4 - Definizione</i>	8
<i>Art. 5 - Base imponibile dei fabbricati</i>	8
<i>Art. 6 - Fabbricati rurali</i>	9
<i>Art. 7 - Abitazione principale</i>	9
<i>Art. 8 - Pertinenze</i>	10
<i>Art. 9 - Esenzioni</i>	10
<i>Art. 10 - Riduzioni</i>	11
CAPO III	11
AREE FABBRICABILI	11
<i>Art. 11 - Definizione</i>	11
<i>Art. 12 - Determinazione della base imponibile</i>	12
CAPO IV	13
TERRENI AGRICOLI	13
<i>Art. 13 - Definizione e determinazione della base imponibile</i>	13
PARTE TERZA	14
REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	14
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	14
<i>Art. 1 - Presupposto del Tributo</i>	14
<i>Art. 2 - Soggetto passivo</i>	14
CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASI	14
<i>Art. 3 - Esclusioni</i>	14
<i>Art. 4 - Base imponibile</i>	15
<i>Art. 5 - Definizioni</i>	15
<i>Art. 6 - Detrazioni</i>	15
<i>Art. 7 - Indicazione analitica servizi indivisibili</i>	15
<i>Art. 8 - Dichiarazione</i>	15
PARTE QUARTA	16
REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	16
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	16
<i>Art. 1 - Istituzione della TARI</i>	16
<i>Art. 2 - Presupposto della TARI</i>	16
<i>Art. 3 - Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà</i>	16
CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI	16
<i>Art. 4 - Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI</i>	16
<i>Art. 5 - Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI</i>	17
<i>Art. 6 - Produzione di rifiuti speciali</i>	18
<i>Art. 7 - Determinazione della base imponibile</i>	19
<i>Art. 8 - Istituzioni Scolastiche Statali</i>	20

<i>Art. 9 – Determinazione delle Tariffe</i>	20
<i>Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche</i>	21
<i>Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	21
<i>Art. 12 – Obbligazione tributaria</i>	22
<i>Art. 13 – Zone non servite</i>	22
<i>Art. 14 – Riduzione della quota variabile della tariffa</i>	23
<i>Art. 15 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	23
<i>Art. 16 – Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche</i>	23
<i>Art. 17 – Riduzioni tariffarie</i>	24
<i>Art. 18 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale</i>	24
<i>Art. 19 – Tributo giornaliero</i>	25
<i>Art. 20 – Tributo Provinciale</i>	25
<i>Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	25
<i>Art. 22 – Verifiche</i>	26
<i>ALLEGATO 1</i>	28
<i>TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI</i>	28
<i>PRODUZIONE DEI RIFIUTI</i>	28

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

- 1.** Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) del Comune di Arese, sulla base di quanto disposto dall'Art. 1 dalla Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
- 2.** L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- 3.** L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone di:
 - a.** dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b.** del Tributo Servizi Indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c.** della Tassa sui Rifiuti (TARI), altra componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile.
- 4.** Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia e le norme regolamentari, in quanto con esso compatibili.

Art. 2 - Tariffe ed Aliquote

- 1.** Il Consiglio Comunale delibera entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a.** Le aliquote IMU nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201;
 - b.** le Tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - c.** la Aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 dell'Art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).

Art. 3 - Dichiarazioni

- 1.** I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
- 2.** Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 3.** La dichiarazione, redatta su apposito modello, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni;
- 4.** Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente.
- 5.** Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49

del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4 – Versamenti, scadenze e modelli di pagamento

1. Il versamento dell'IMU, della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
2. Il versamento della TARI può altresì essere effettuato tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
3. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
4. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva, purché l'imposta sia versata per intero e nei termini di legge.
5. Il versamento è effettuato per ogni anno di riferimento in numero di 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre;
6. Le rate avranno scadenza entro il 16 delle mensilità sopra riportate;
7. E' consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.
8. Il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per gli enti non commerciali è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 nr. 23 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
9. Per la TARI il Comune provvederà all'invio degli appositi modelli precompilati. L'invio può essere effettuato mediante un'unica spedizione contenente entrambe le rate oppure con due distinti recapiti.
10. Gli avvisi di pagamento TARI sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o presso altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versamento della tassa in quanto resta a suo carico l'onere di richiederne copia in tempo utile.
11. Nel caso di persone giuridiche, l'invio dell'avviso di pagamento TARI può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comunicato dal contribuente nella propria dichiarazione oppure rilevato dal portale www.inipecc.gov.it.
12. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati nell'avviso di pagamento TARI, il Comune - o il Soggetto incaricato della riscossione - provvede ad emettere un atto formale di richiesta di pagamento senza sanzioni con la sola aggiunta di spese, il cui pagamento dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica al contribuente.
13. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune o del Soggetto incaricato della riscossione.
14. Qualora tale atto formale non venga regolarmente pagato entro i termini, verrà emesso apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
15. Per l'IMU e per la TASI il contribuente provvederà al versamento tramite autoliquidazione, come previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per il Comune di procedere all'invio degli appositi modelli precompilati.

Art. 5 - Entrata in vigore

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018.
- 2.** Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

- 1.** Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli e terreni incolti siti nel territorio comunale, nonché le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 e s.m.i..
- 2.** L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.
- 3.** L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine, viene computato il mese per intero se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

Art. 2 - Soggetto passivo

- 1.** Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2.** Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- 3.** Nel caso di concessione di immobili o aree demaniali, il soggetto passivo dell'imposta è il concessionario.
- 4.** Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili. Gli stessi soggetti sono altresì tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla loro nomina.
- 5.** Rientra tra i diritti reali, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, comma 2, del Codice Civile. Pertanto, il coniuge superstite è obbligato al pagamento dell'intera imposta dovuta per l'abitazione coniugale, indipendentemente dal fatto che contitolari del diritto di proprietà sulla casa in questione siano anche altri eredi, come ad esempio i figli. Qualora invece il defunto non sia stato titolare del diritto di proprietà, non è possibile la costituzione di alcun diritto di abitazione.
- 6.** L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è soggetto passivo dell'imposta in quanto, ai fini della stessa, si considera titolare del diritto di abitazione sull'intero immobile.
- 7.** Il socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, relativamente all'alloggio assegnato e ancorché in via provvisoria, diventa soggetto passivo dell'imposta dal momento

dell'assegnazione dell'alloggio. Per le cooperative a proprietà indivisa, invece, la soggettività passiva rimane in capo alle stesse, in quanto i soci non hanno alcun diritto sugli immobili.

8. L'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica (ERP), concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto, non può considerarsi soggetto passivo ai fini dell'imposta, in quanto non è titolare di un diritto reale di godimento¹.

Art. 3 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-ter del Decreto Legge n. 201 del 2011, anche in via telematica seguendo le stesse modalità del comma precedente.
4. La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nei casi contemplati dall'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il modello contestualmente approvato con tale provvedimento.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quanto compatibili, valgono anche ai fini della presente imposta.

CAPO II

FABBRICATI

Art. 4 - Definizione

1. Si intende per fabbricato l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo assumono rilievo soltanto nell'ipotesi in cui l'immobile non sia stato ancora iscritto in catasto. In caso contrario, il fabbricato è soggetto all'imposta a partire dalla data della sua iscrizione al catasto edilizio urbano².

Art. 5 – Base imponibile dei fabbricati

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%³, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c. 80, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d. 65, per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria catastale D/5;
 - e. 55, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.

¹ Corte di Cassazione, sentenza n. 654 del 14.01.2005

² Corte di Cassazione, sentenza n. 27161 del 16.12.2011

³ Art. 3 comma 48 Legge 23.12.1996 n. 662

2. Per i fabbricati oggetto di demolizione oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, la base imponibile ai fini dell'imposta è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato, in analogia con quanto previsto nell'art. 4 comma 2 del presente regolamento.
3. Per i fabbricati che non sono iscritti in catasto il valore imponibile è determinato con riferimento alla rendita presunta, ossia alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto sino ad attribuzione della rendita definitiva.

Art. 6 - Fabbricati rurali

1. Ai fini dell'imposta, si considerano fabbricati rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, e s.m.i.
2. Sui fabbricati rurali strumentali come definiti al comma 1, non si applica l'Imposta Municipale Propria.
3. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti ad imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale secondo le disposizioni del successivo art. 7, usufruiscono delle relative agevolazioni.

Art. 7 - Abitazione principale

1. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
3. I benefici di cui al comma 1 si applicano ad un solo immobile per ciascun nucleo familiare.
4. Sono equiparate all'abitazione principale anche:
 - a. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate e che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. le unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che le stesse non risultano locate e che non siano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - c. le unità immobiliari e le relative pertinenze – escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alla carriera prefettizia, indipendentemente dalla residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Tale agevolazione si applica ad un solo immobile;
 - d. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - e. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

- f.** le unità immobiliari destinate ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008.
- 5.** Qualora l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 6.** La detrazione spettante, di cui al comma precedente, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo.
- 7.** La detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi di Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8 - Pertinenze

- 1.** Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
- 2.** La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano da considerarsi tali.
- 3.** Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione, anche se acquistate separatamente dalla stessa.
- 4.** Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

Art. 9 - Esenzioni

- 1.** Sono esenti dall'imposta:
 - a.** I fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b.** I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c.** I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d.** Gli immobili di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali. Tale esenzione si applica soltanto e a condizione che gli immobili, oltre che posseduti, siano anche utilizzati direttamente dall'ente proprietario;
 - e.** I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);
 - f.** I fabbricati di proprietà delle onlus⁴, delle associazioni di donatori di sangue e delle associazioni Pro Loco, nonché i fabbricati concessi in comodato gratuito dai proprietari a tali soggetti. Tale esenzione si applica esclusivamente con riferimento alla quota d'imposta spettante al Comune.
 - g.** I fabbricati e le aree di proprietà privata assoggettati a vincolo di uso pubblico perpetuo sulla base di apposita convenzione o atto stipulati con l'Ente o, per immobili costituiti ad uso pubblico prima del 1997, in forza di legge, regolamento e/o definiti nell'ambito di un titolo abilitativo di natura edilizia.

⁴ Art. 21 D.Lgs. 04.12.1997, n. 460

2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esonazione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
3. L'esonazione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10 - Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:
 - a. I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
 - b. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per la quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità;
 - c. Le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dall'art. 8, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Arese. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Arese un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, oppure attraverso la presentazione di un apposito modulo prestampato predisposto dal Comune al quale allega copia del contratto registrato.
2. Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

CAPO III

AREE FABBRICABILI

Art. 11 - Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione

determinate in base ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del Comune, a prescindere dalle approvazioni successive.
3. Ai fini dell'imposta, non sono comunque da considerare edificabili:
 - a. le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di qualsiasi edificazione;
 - b. le aree pertinenziali dei fabbricati, purché ciò risulti da apposita dichiarazione del contribuente da presentarsi entro il termine ordinario di cui all'art.3;
 - c. i terreni di proprietà di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, condotti direttamente dagli stessi, sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. Qualora tale attività non sia condotta direttamente da tutti i comproprietari ma soltanto da uno o da alcuni di questi, l'agevolazione trova applicazione a tutti i contitolari purché non si tratti di persone giuridiche aventi ad oggetto attività diverse da quelle richiamate. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte dell'area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.

Art. 12 - Determinazione della base imponibile

1. Per le aree fabbricabili il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato – in assenza di quanto previsto dal successivo comma 2 - sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. Il Comune, con specifico provvedimento, può determinare per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico di cui al successivo comma 3.
3. In presenza di atti pubblici (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 1 o 2 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia.
5. Nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, è ammessa la presentazione di una perizia di parte solo qualora si riscontri la presenza di particolari e oggettivi elementi negativi che riguardino specificatamente quel terreno, che non abbiano carattere generale e che non siano già stati considerati nella determinazione dei valori minimi di riferimento, anche mediante il riconoscimento di apposite riduzioni e/o agevolazioni. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare comunque tale perizia.
6. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area e di messa in opera degli interventi di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
7. Non si effettuano rimborsi qualora la maggiore imposta versata derivi da una diversa valutazione delle aree fabbricabili.

CAPO IV

TERRENI AGRICOLI

Art. 13 – Definizione e determinazione della base imponibile

- 1.** Ai fini dell'imposta, è considerato terreno agricolo il terreno adibito alle attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ovvero alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli.
- 2.** La base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 25%⁵ e un moltiplicatore pari a 135.
- 3.** I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono completamente esentati dall'imposta.
- 4.** Sono soggetti all'imposta anche i terreni incolti, nonché quelli non utilizzati per le attività indicate al comma 1 del presente articolo.

⁵ Art. 3 comma 51 Legge 23.12.1996, n. 662

PARTE TERZA

REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Presupposto del Tributo

1. Presupposto oggettivo del Tributo TASI è il possesso o la detenzione a qualunque titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 2 - Soggetto passivo

1. Soggetto Passivo della TASI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 1, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore, e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte ad uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura pari al 30% del totale, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è detenuta o occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è versata solo dal proprietario o possessore nella misura pari al 70% dell'ammontare complessivo.

CAPO II APPLICAZIONE DELLA TASI

Art. 3 - Esclusioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. I fabbricati posseduti dallo Stato nonché quelli posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d. Gli immobili di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive con modalità non commerciali. Tale esenzione si applica soltanto e a condizione che gli immobili, oltre che posseduti, siano anche utilizzati direttamente dall'ente proprietario;
 - e. I fabbricati e le aree di proprietà privata assoggettati a vincolo di uso pubblico perpetuo sulla base di apposita convenzione o atto stipulati con l'Ente o, per immobili costituiti ad uso pubblico prima del 1997, in forza di legge, regolamento e/o definiti nell'ambito di un titolo abilitativo di natura edilizia.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
 3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 4–Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 e ss.mm.ii.

Art. 5 - Definizioni

1. Per definizione di fabbricato, di abitazione principale, di area fabbricali si deve far riferimento a quanto contenuto nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

Art. 6 – Detrazioni

1. Nell'ambito dei criteri per la determinazione delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale, le detrazioni di imposta sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 7 – Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ognuno di essi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 - Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le stesse disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni relative all'IMU al cui Regolamento si rimanda.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione della TARI

- 1.** Nel comune di Arese è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui rifiuti ai sensi dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii..
- 2.** La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa dai Comuni come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 2 – Presupposto della TARI

- 1.** Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.
- 2.** Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 – Soggetti Passivi e vincolo di solidarietà

- 1.** La TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
- 2.** In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

CAPO II APPLICAZIONE DELLA TARI

Art. 4 – Locali e Aree Scoperte soggetti alla TARI

- 1.** Sono soggetti a TARI tutti i locali - chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno - o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
- 2.** Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet) o di arredamento. Per i locali ad uso non domestico si considerano soggetti

tutti quelli dotati di almeno un allacciamento ai servizi pubblici di rete, o di arredo, di impianti, di attrezzature, o comunque, ogni qualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. E' ammessa la possibilità, a carico del contribuente, di fornire prova dell'effettivo inutilizzo dei locali posseduti o detenuti e della loro oggettiva impossibilità ad essere utilizzati qualora non siano idonei all'uso per il quale sono destinati.

Art. 5 – Locali ed Aree Scoperte non soggetti alla TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

a. Utenze domestiche

- i) solai e sottotetti nelle porzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- iii) locali privi sia di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, telefono, internet) che di arredi;
- iv) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- v) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

b. Utenze non domestiche

- i) locali dove si producono di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative in vigore, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal successivo art. 6;
- ii) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, centrali termiche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- iii) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- iv) superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- v) superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili;
- vi) unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- vii) locali e aree che non possono produrre rifiuti, in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, privi di utenze attive ai servizi di rete (energia elettrica, gas, telefono, internet), impianti, attrezzature ed arredamento, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione;
- viii) aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio, di distribuzione dei carburanti e di lavaggio;

- ix) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, escluso, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 del presente articolo, debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. In assenza di denuncia originaria nei termini di cui al presente regolamento non si ha diritto ad alcuna esclusione dal pagamento, e l'eventuale tardiva denuncia comporta che l'esclusione decorra solo dalla data della presentazione della stessa.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche o dove siano depositati prodotti o merci non derivanti del processo produttivo o destinati alla commercializzazione.
3. Nel caso di utenze operanti nel settore della logistica e del deposito conto terzi, sempreché venga dimostrata la produzione in maniera nettamente prevalente di imballaggi classificabili come terziari secondo la normativa nazionale ed il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, rimangono comunque soggette a tariffa tutte le parti di magazzino non destinate esclusivamente allo stoccaggio del materiale mediante strutture fisse, quali ad esempio le aree di collegamento e di servizio, le aree di lavorazione, le aree dove si svolgono le attività di imballaggio e sbalaggio o confezionamento, le aree di carico e scarico, le banchine, ecc.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali (ad esempio le aree dove vengono prodotti rifiuti speciali che rifiuti urbani), l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione massima del 30% secondo le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>% di ABBATTIMENTO della SUPERFICIE</i>
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0
2.	Cinematografi e teatri	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	30
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	0
7	Alberghi con ristorante	0
8	Alberghi senza ristorante	0
9	Case di cura e di riposo	15
10	Ospedali	15

11	Uffici, agenzie, studi professionali	30
12	Banche ed istituti di credito	15
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	15
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista	20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
20	Attività industriali con capannoni di produzione	30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	30
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0
23	Mense, birrerie, amburgerie	0
24	Bar, caffè, pasticceria	0
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	30
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze a taglio	0
28	Ipermercati di generi misti	30
29	Banchi di mercato generi alimentari	0
30	Discoteche, night club	0

5. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi aree con le caratteristiche di cui al punto 4:
- I magazzini e le superfici sulle quali viene accertata e dimostrata la produzione non esclusiva né prevalente di imballaggi classificabili come terziari secondo la normativa nazionale ed il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati;
 - Gli uffici e le superfici adibite a laboratorio di ricerca e sviluppo, le cui sostanze trattate sono classificabili come rifiuto speciale (ad esempio laboratori di aziende chimiche o farmaceutiche, ecc.);
 - Le superfici adibite a carrozzeria, autofficina, elettrauto e attività similari, con eccezione delle parti sulle quali vengono effettivamente ed esclusivamente svolte le lavorazioni (ad esempio forni, ponti elevatori, fosse, banconi ecc.);
6. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 7 – Determinazione della base imponibile

- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14, comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii., volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.
3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
5. La superficie calpestable dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici - salvo che siano fruibili - e dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 – Istituzioni Scolastiche Statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31;
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 9 – Determinazione delle Tariffe

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15.
3. La determinazione delle tariffe del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Qualora, in fase di determinazione a consuntivo dei costi annuali del servizio, si verificassero minori entrate ovvero costi di gestione superiori a quelli preventivati in sede di approvazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura dei costi di cui al comma precedente, il recupero della differenza avviene con l'aumento della base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.
7. Eventuali maggiori introiti o minori costi di gestione verificati a consuntivo rispetto a quanto preventivato in sede di approvazione delle tariffe, sono allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
9. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
10. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e hanno decorrenza dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio
11. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 10 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, ad esempio per immobili accatastati con un unico identificativo, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso sia possibile identificare catastalmente diverse destinazioni d'uso (negozio/cantina), la tariffa applicabile per ogni attività economica, sarà quella corrispondente all'effettivo utilizzo delle stesse secondo la concreta tipologia d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere computata con la tariffa relativa all'attività di riferimento.

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi

dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi, se certificato.
4. Per le utenze domestiche occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 21, salvo prova contraria. In mancanza di indicazioni si applicheranno le presunzioni di cui al successivo art. 22.
5. Per le utenze domestiche costituite solo da locali accessori (box, depositi ecc.) utilizzati da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti da utilizzarsi per il conteggio della tariffa viene stabilito in numero pari ad uno (1).
6. Per le abitazioni tenute adisposizione il numero dei componenti viene stabilito in un numero pari ad uno (1).
7. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari ad uno (1), salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 21 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.

Art. 12 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 21.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della parte prima del presente Regolamento.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 13 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 14 – Riduzione della quota variabile della tariffa

1. Per le utenze non domestiche si applica una riduzione del 100% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.), nei seguenti casi:
 - a. unità immobiliari per le quali non sia effettuata la raccolta a causa delle ingenti quantità di rifiuto assimilabile agli urbani prodotto. Tale circostanza deve essere opportunamente dichiarata e convenzionata con il soggetto gestore;
 - b. unità immobiliari o locali tenuti a disposizione, purché la loro superficie sia chiaramente identificabile e gli stessi risultano fisicamente e stabilmente separati dal resto dei locali;
 - c. situazioni particolari opportunamente documentate e soggette a valutazione da parte del Funzionario Responsabile secondo i principi del presente Regolamento.

Art. 15 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le raccolte differenziate attuate dalle utenze domestiche con il sistema “porta a porta” per le quali il Comune, in seguito ad accordi con CONAI, ottiene contributi, è previsto che tali contributi siano portati in deduzione dei costi di gestione del servizio ai fini del calcolo delle tariffe del tributo per la categoria utenze domestiche.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa. Tale circostanza deve essere dichiarata con apposita istanza con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 16 – Riduzione per l’avvio al recupero di rifiuti assimilati da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.158, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione potenziale di rifiuti calcolata mediante il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 70% della quota variabile della tariffa, in considerazione della necessità di compartecipare alla copertura dei costi fissi

indipendenti dalla quantità di rifiuti conferiti (lavaggio e spazzamento strade, costi di gestione, investimenti, oneri, ammortamenti ecc.).

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione su modulo predisposto dal soggetto gestore, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e le superfici sulle quali essi vengono prodotti. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 17 – Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo per periodi inferiori a 180 giorni: riduzione del 30%;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 30%;
 - c. locali ed aree scoperte di utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare e purché ciò risulti da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: riduzione del 30%.
 - d. abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della richiesta comprovata da idonea documentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 18 - Esenzioni e agevolazioni di carattere sociale

1. Sono esentati dal pagamento del tributo le utenze domestiche attive costituite da persone economicamente assistite e individuate dal Comune;
2. E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare annualmente forme di agevolazione tributaria, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE dei Servizi Sociali e la differenza tra il tributo a regime e quello agevolato è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso tale agevolazione, sommata ad eventuali altre riduzioni concesse ai sensi del presente regolamento, non può superare il 70% del tributo dovuto.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata, da parte del soggetto, apposita istanza all'Amministrazione Comunale, allegando documentazione probatoria, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
4. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà comunicata da parte dell'Amministrazione all'interessato e al soggetto gestore del tributo;

5. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e la loro copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
6. Le esenzioni e le agevolazioni hanno effetto per l'intero anno in cui è avvenuta l'accettazione dell'apposita istanza da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto nei comma precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi/ gestore del servizio tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 – Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il Comune provvederà a riversare l'importo dovuto alla Ente Provinciale.

Art. 21 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune/Soggetto Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

- 6.** In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7.** Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 5, se più favorevole.

Art. 22 – Verifiche

- 1.** Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a.** inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b.** utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c.** accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d.** utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, *in particolare modo quelle relative al Catasto Edilizio Urbano, nonché quelle messe a disposizione da altri Enti quali i Comuni, la Camera di Commercio ecc.*
- 2.** Per le utenze domestiche, qualora non sia possibile determinare diversamente il numero degli occupanti, si ipotizza il ricorso alle presunzioni semplici come segue:
 - a.** Fino a 25 mq di superficie 1 persona;
 - b.** Da 26 mq a 50 mq di superficie 2 persone;
 - c.** Da 50 mq a 75 mq di superficie 3 persone;
 - d.** Da 76 mq a 100 mq di superficie 4 persone;
 - e.** Da 101 mq a 120 mq di superficie 5 persone;
 - f.** Oltre 120 mq di superficie 6 persone.
- 3.** Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi/Soggetto Gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - i) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ii) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - iii) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - iv) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4.** Ai fini dell'attività di accertamento per i casi di omessa o infedele dichiarazione, il Comune – o il Soggetto a cui è stata affidata la riscossione della tassa – può inviare al contribuente tramite raccomandata A/R una comunicazione preventiva utilizzando quali parametri di riferimento la superficie iscritta al Catasto Edilizio Urbano ai fini TARI ed il numero di componenti determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo. Qualora, entro il termine indicato nella comunicazione, il contribuente non provveda a comunicare una rettifica di tali dati, gli stessi diventano definitivi e vengono utilizzati per l'emissione dei successivi atti.

- 5.** Ai sensi dell'art. 1 comma 646 della Legge n. 147/2013, possono essere soggette ad accertamento le posizioni per le quali la superficie dichiarata è inferiore all'80% di quella catastale, fatta salva prova contraria a carico del contribuente.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>CLASSE</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>ATTIVITA'</i>
<i>1</i>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto.
<i>2</i>	Cinematografi e teatri	cinematografi, teatri, sale corse
<i>3</i>	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
<i>4</i>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
<i>5</i>	Stabilimenti balneari	stabilimenti balneari
<i>6</i>	Esposizioni, autosaloni	autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
<i>7</i>	Alberghi con ristorante	agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande, alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
<i>8</i>	Alberghi senza ristorante	agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande, alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante, affittacamere, bed & breakfast, case vacanze
<i>9</i>	Case di cura e di riposo	case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
<i>10</i>	Ospedali	Ospedale
<i>11</i>	Uffici, agenzie, studi professionali	agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
<i>12</i>	Banche ed istituti di credito	banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
<i>13</i>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
<i>14</i>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
<i>15</i>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
<i>16</i>	Banchi di mercato beni durevoli	abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa.

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, cornici.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	Attività industriali con capannoni di produzione	attività industriali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
23	Mense, birrerie, amburgherie	amburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
24	Bar, caffè, pasticceria	bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
28	Ipermercati di generi misti	ipermercati, centri commerciali
29	Banchi di mercato generi alimentari	generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
30	Discoteche, night club	discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi